

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3568

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, DELFINO, DE LORENZO GIOVANNI, di NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZZAGLIA, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI

Presentata il 23 luglio 1971

Modifica degli articoli 104, 105, 107 della Costituzione sulla funzione giurisdizionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Molti degli aspetti negativi largamente noti del funzionamento della giustizia in Italia hanno relazione strettissima con la composizione del Consiglio superiore della magistratura.

Secondo alcune autorevoli interessanti opinioni il Consiglio superiore della magistratura non è un organo rappresentativo degli interessi della magistratura, ma è un organo costituzionale cui la Costituzione ha affidato il governo e la tutela di un preciso interesse pubblico di fondamentale importanza nella vita dello Stato: il compito di garantire il buon esercizio della funzione giurisdizionale e di assicurare da parte di ciascun giudice l'indipendenza nell'esercizio della funzione assegnatagli ed il possesso dei requisiti tecnici e professionali.

Il carattere squisitamente elettivo del Consiglio superiore in relazione con le alte fun-

zioni di governo della magistratura che ad esso sono state affidate dalla Costituzione ha determinato spinte, interessi, ambizioni, obiettivi politici nei vari corpi elettorali quasi che gli eletti fossero chiamati a fare parte dell'altissimo organo come rappresentanti dei magistrati e che l'organo stesso avesse funzioni di mediazione tra gli interessi della generalità dei cittadini rappresentati dai componenti eletti dal Parlamento.

Si sono realizzate, all'interno del Consiglio superiore della magistratura maggioranze qualificate e caratterizzate politicamente restando così frustrati in maniera estesa e sempre più preoccupante gli scopi, gli obiettivi e le stesse funzioni attribuite al Consiglio superiore.

Fu chiara la volontà del legislatore costituente chiamare a comporre l'organo del Consiglio superiore membri estratti ed eletti dall'ordine dei magistrati perché in virtù del con-

tenuto tecnico dei compiti di quell'organo, la appartenenza degli eletti alla categoria professionalmente più qualificata fosse garanzia di capacità di autogoverno, ma anche perché fosse possibile garantire l'indipendenza della magistratura ed escludere in via assoluta ogni ingerenza del potere esecutivo ed in definitiva di ogni potere politico.

Queste tesi sono state da noi sostenute anche in passato ed in particolare ed in maniera nobilissima dal compianto onorevole Galdo in occasione del dibattito del novembre 1967 sulla parziale riforma della legge sull'istituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, riforma parziale che fu affrontata nel momento in cui la polemica delle questioni da risolvere era diventata incandescente e si era allargata ed approfondita la crisi della giustizia nel nostro paese.

L'articolo 101 della Costituzione, stabilendo che « i giudici sono soggetti soltanto alla legge » ha affermato che dovere esclusivo di essi è applicare la volontà del legislatore.

Nella realtà non solo tale norma è stata violata attraverso la cosiddetta « interpretazione evolutiva » ma sono germinate divisioni, correnti, organizzazioni plurime, ormai diventate strumenti indispensabili ed insostituibili per il concorso alle elezioni all'altissimo organo. Oggi, un magistrato che non appartiene ad una delle correnti organizzate — e si sa benissimo quali disastrose conseguenze porta inevitabilmente con sé il frazionismo che degenera in organismi in cui la faziosità diventa norma di esistenza — non può sperare di essere eletto od ambire alla elezione.

Se questa è, come innegabilmente è dimostrato che è, la amara realtà della situazione, il divieto, per i magistrati, della appartenenza a partiti politici od anche ad associazioni di categoria di cui alla proposta n. 2234 del 12 gennaio 1970, appare una soluzione concreta e capace di ovviare in parte alla degenerazione del correntismo.

Diventa indispensabile, infatti, ridimensionare l'interesse alla conquista di maggioranze politicamente qualificate nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura e quindi ridurre il conflitto nell'ambito giudiziario, ricondurre i meno — che però costituiscono i gruppi più attivi ed impegnati in un'azione attivistica — a posizioni necessariamente aderenti al dovere di imparzialità per ristabilire prestigio e fiducia compromessi da note vicende, nonché da disfunzioni del Consiglio superiore della magistratura.

In relazione a quanto precede appare opportuno introdurre nel Consiglio superiore

della magistratura stesso magistrati di nomina non elettiva ed a tal fine la soluzione più valida appare quella del sorteggio tra alcune categorie di magistrati. Ciò in quanto l'inesistenza di vincoli, per questi magistrati, con gruppi costituenti la base elettorale conferirebbe ad essi una maggiore indipendenza e quindi favorirebbe la possibilità di rendere meno politicizzato l'organo di autogoverno della magistratura.

Contributo ulteriore alla riduzione della politicizzazione di detto organo verrebbe dato dalla riduzione dei membri eletti dal Parlamento.

Lo stabilire inoltre che i componenti del Consiglio superiore della magistratura durano in carica per 4 anni decorrenti dalla data della effettiva nomina porta ad escludere, di fatto, un rinnovo totale del Consiglio stesso e garantisce in tal modo maggiormente la continuità dell'indirizzo.

Appare inoltre più aderente allo stesso principio di autogoverno stabilire che le funzioni disciplinari nei confronti dei magistrati vengano attribuiti ad un collegio, le sezioni unite civili della Corte di cassazione, invece che al Consiglio superiore della magistratura.

Ciò avviene già in altri Stati con risultati soddisfacenti soprattutto perché si tratta di collegio altamente qualificato, la cui composizione è determinata esclusivamente da qualità di preparazione e di esperienza di magistrati.

Altrettanto appare aderente ai principi dell'autogoverno l'attribuire la competenza ad organi giudiziari per la promozione delle azioni disciplinari ed una facoltà sostitutiva al Ministro in caso di inerzia dei primi.

La presente proposta, concludendo, valorizza il principio dell'autogoverno della magistratura, esclude o riduce le possibilità della politicizzazione, conferisce maggiori garanzie di imparzialità dei giudizi, determina la possibilità di un migliore funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, attribuisce garanzie maggiori nei procedimenti disciplinari.

Si presenta perciò come strumento di grande attualità, per concorrere a superare la situazione di vera e propria crisi che travaglia la giustizia, della quale si chiede, sotto più aspetti, un migliore funzionamento.

Con leggi ordinarie che gli stessi odierni proponenti assumeranno l'iniziativa di proporre al Parlamento, dovranno essere modificate le norme per la elezione del Consiglio superiore della magistratura, e per i procedimenti disciplinari nel caso di approvazione della proposta attuale.

I proponenti confidano che l'iniziativa possa trovare accoglimento. Ne sottolineano l'urgenza e l'importanza richiamando la considerazione che l'amministrazione della giustizia e quindi l'ordine giudiziario costituiscono uno

dei pilastri delle strutture statuali, il cui consolidamento è indispensabile per garantire che venga attuato, senza eccezioni, l'imperio della legge.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 104 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

« Gli altri componenti sono nominati nel seguente modo:

a) un primo presidente di corte d'appello, un procuratore generale, un presidente di tribunale e un procuratore della Repubblica, mediante sorteggio;

b) nove tra gli appartenenti alle varie categorie di magistrati ordinari, dai magistrati ordinari stessi mediante elezione;

c) due dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di effettivo esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i magistrati eletti.

I membri di cui all'articolo precedente durano in carica quattro anni dalla data della nomina e non sono immediatamente rieleggibili o non immediatamente rinominabili per sorteggio ».

ART. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

« I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio se non in seguito a decisione della corte di cassazione a sezioni unite civili, adottata con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Non possono essere destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura.

Le norme sull'ordinamento giudiziario stabiliscono le competenze dei responsabili degli

uffici giudiziari a promuovere l'azione disciplinare.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare in mancanza di iniziativa dei magistrati competenti e nei confronti dei componenti il Consiglio superiore della magistratura ».

ART. 3.

All'articolo 105 della Costituzione sono aggiunte dopo le parole: « nei riguardi dei magistrati », le parole: « che fanno parte dello stesso Consiglio superiore ».